

Come tutelarsi dal rumore?

Il rumore è causa di stress, nervosismo, insonnia, difficoltà di concentrazione e, nei casi più gravi, di vere e proprie patologie. Spesso le persone disturbate dal rumore sopportano con rassegnazione il loro disagio, nell'erroneo convincimento che non vi siano strumenti efficaci per porvi rimedio.

1) La normativa di riferimento

La materia del rumore è disciplinata da varie norme, alcune codicistiche (art. 844 del codice civile e art. 659 del codice penale), altre pubblicistiche (la Legge quadro n 447 del 1995 e suoi decreti di attuazione).

L'art. 844, del codice civile, è la norma fondamentale per il singolo che subisce il rumore, consentendo la reazione e tutela in sede giudiziale allorchè le immissioni cui è sottoposto superino la normale tollerabilità. La giurisprudenza, dietro indicazioni di tipo medico scientifico, considera intollerabili le immissioni che superino di tre decibel il rumore di fondo di quella zona.

La normativa pubblicistica, invece, non ha come suo obiettivo primario la tutela del singolo bensì è finalizzata alla tutela della collettività: contempera le esigenze collettive alla fruizione di un ambiente meno inquinato con le altre esigenze, spesso con questo configgenti, della produzione, del commercio: considera che il rumore sia un male necessario e cerca di contenerlo e gestirlo, fissa dei limiti di accettabilità del rumore, sia in emissione (rumore misurato in prossimità della fonte), sia di immissione (rumore misurato in prossimità del ricevente); limiti che possono cambiare a seconda della zona della città e la fascia oraria, diurna (6-22) o notturna (22-6). I Comuni hanno, tra i molti altri in materia, il compito di verificare il rispetto dei limiti di accettabilità, procedendo a verifiche con loro tecnici (Polizia Municipale, sezione acustica) e/o dell' ARPA.

2) Normale tollerabilità e limiti di accettabilità

Tra la "normale tollerabilità" prevista dall'art. 844 cod.civ. ed i "limiti di accettabilità" fissati dalla normativa pubblicistica non vi è coincidenza. Senza entrare in questa sede nello specifico si può affermare che i limiti della normale tollerabilità sono molto più rigorosi rispetto ai limiti della accettabilità. Un rumore può rientrare nei limiti di accettabilità ma essere superiore alla "normale tollerabilità". Un esempio chiarirà meglio il concetto. Si prenda il caso di un attività commerciale (quale una officina, un supermercato, un locale di intrattenimento) che disturba gli abitanti delle case circostanti; quel rumore, verificato dai tecnici del Comune e/o ARPA potrebbe rientrare nei limiti di accettabilità, nel qual caso il Comune non può elevare sanzioni o disporre accorgimenti nei confronti di quell'attività; ma quello stesso rumore può essere tuttavia superiore ai tre decibel rispetto a quello di fondo e, quindi, risultare intollerabile, consentendo al singolo di agire giudizialmente per ottenere la cessazione o, quantomeno, il contenimento del rumore nei limiti, per l'appunto, della tollerabilità.

3) Tipologia di danni causati dal rumore

Il rumore può essere causa di danno patrimoniali e non patrimoniali. Per i primi si può pensare alla svalutazione commerciale del proprio immobile ove esposto a gravi fenomeni inquinanti; per i secondi il danno alla salute o al peggioramento della qualità della vita (danno esistenziale). Il soggetto che subisce questi danni ha diritto ad ottenere il relativo risarcimento.

4) Possibili iniziative

Che può fare in concreto la persona disturbata? Il primo passo da consigliare per il soggetto che si ritiene disturbato è quello di scrivere una diffida, direttamente o tramite legale, intimando al responsabile la cessazione o la riduzione delle immissioni rumorose. Se la diffida non ottiene effetto, vi sono due strade: il ricorso all'autorità giudiziaria (previa verifica che il rumore superi la normale tollerabilità, verifica che va fatta tramite tecnico specializzato) oppure, purchè il rumore derivi da attività commerciale o produttiva, può presentare un esposto al Comune. Questo, avvalendosi di propri tecnici o del personale dell'ARPA, procede alle verifiche con appositi strumenti. Ma attenzione, ciò che i tecnici del Comune o ARPA controllano è se sono o meno rispettati i limiti di accettabilità che, lo si ripete, sono cosa diversa dalla normale tollerabilità di cui all'art. 844 cod.civ, anche per i criteri di rilevazione. Se i tecnici riscontrano che il rumore supera questi limiti di accettabilità, il Comune sanziona il soggetto disturbante e dispone la cessazione /contenimento del rumore (peraltro i Comuni per mancanza di mezzi e di personale o per altre ragioni molte volte non intervengono o lo fanno in ritardo)

Avv. Santo Durelli

www.avvocatodurelli.it pagina face-book "inquinamento acustico rumore conoscerlo per difendersi"